**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione penale

**Autorità:** Cassazione penale sez. II

**Data:** 22/02/2000

**n.** 1044

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE II PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 Dott. MORELLI Francesco - Presidente

1. Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere

2. Dott. MARINI Lionello - Consigliere

3. Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

4. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Prato avverso la sentenza (6.4.1999) del Pretore di

Prato - che attesta dichiarato non doversi procedere nei confronti di

F. A., P. F., B. F., M. P. G., C. L., B. L., S. R., C.

L., G. M., P. L., T. L.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. V. Tardino udita la

requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto

del ricorso

 Considerazioni

**Fatto**
Fatto e diritto

Il Pretore di Prato, con sentenza del 6.4.1999, dichiarava "non luogo a procedere... perché il fatto non sussiste - per il reato di cui agli artt. n , 633-639 bis c.p. (... occupazione dei locali dell'I. T."T. B." con rifiuto di seguire le lezioni ordinarie...) - nei confronti di F. A. + 10 (così come in atti).

Proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione del Pretore (6.4.1999) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato e il Procuratore Generale di Firenze, osservando come il Pretore fosse incorso nell'erronea violazione di legge degli artt. 633-639 bis c.p.: ritenendo che la condotta contestata agli studenti non configurasse il reato di occupazione abusiva..., anche per l'impersistenza del dato richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Veniva, infatti, rilevato che la normativa contestata aveva lo scopo di punire, non solo l'arbitraria occupazione, ma "qualsiasi occupazione illegittima"; e che dovesse ritenersi tale, come nel caso di specie, l'occupazione che non avesse alcun collegamento con la funzione scolastica ed educativa e fosse diretta solo ad effettuare una protesta.

Il punto in diritto è di vedere se sia da qualificare come "arbitraria invasione...di edifici pubblici" qualunque tipo di occupazione illegittima per uno scopo strumentale e "dimostrativo" - comunque non collegato alla funzione istituzionalmente esercitata in quello stabile... Più in particolare, se costituisce "arbitraria invasione... di edifici pubblici l'occupazione, per fini dimostrativi, di un istituto scolastico da parte degli studenti che abbiano inteso solo effettuare una protesta.... Ribadendo le legittimità della decisione impugnata, forse non è inutile rafforzarne le argomentazioni con qualche ulteriore riflessione tecnico-giuridico in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), dalla giurisprudenza assai spesso malinteso, osservando:

1- Nel quadro della disposizione dell'art. 12-1 delle preleggi che valorizza il criterio esegetico delle significazione dell'espressione normativa alla stregua della sua portata semantica e secondo l'uso linguistico generale - non c'è dubbio che la locuzione «invasione» vada rapportata ad una qualunque intromissione dell'esterno con modalità violente. Che questo sia l'intendimento del legislatore lo si desume chiaramente dall'art. 614 c.p., nel quale - parlandosi di «introduzione» e non di «invasione» - si fa riferimento al fatto di chi entra in un posto con modalità non aggressiva ma anche a condividere l'indirizzo giurisprudenziale di un accesso arbitrario nel terreno o edificio altrui, in un'accezione generica non comprensiva di modi o stili, non si può assolutamente prescindere dall'idea di una introduzione dall'esterno da parte di chi non vi aveva diritto perché estraneo. L'intendimento, pertanto, che sottende l'omologazione del concetto di ingresso arbitrario con quello di permanenza non consentita...perché in contrasto con la volontà di chi ha il diritto dello "ius excludendi" - che è nel pensiero dei procuratori ricorrenti attestati sui margini di una superata giurisprudenza, secondo la quale "l'iniziale diritto degli studenti di accedere all'edificio scolastico si tramuta in condotta illecita quando essi si rifiutino all'intimazione del preside o dell'autorità di polizia...-, è radicalmente erroneo: perché il legislatore ha voluto tenere distinte le due condotte, e quando ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all'interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa (art. 614, 2 cpv. c.p.); perché non è concepibile l'equivalenza dell'atto d'introduzione lecito - che ha carattere d'istantaneità - con la sopraggiunta mancanza delle condizioni legittimanti l'accesso iniziale, che può, eventualmente considerarsi elemento sufficiente per attribuire rilievo penale al comportamento successivo (...essendo del tutto ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile al successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la prosecuzione); perché, diversamente, si finirebbe con il violare il principio di «determinatezza delle fattispecie», recependo il meccanismo della vietata analogia «in malam partem» e trasgredendo, di conseguenza, il principio di stretta legalità - cui è soggetta la stessa interpretazione della legge penale. Se, pertanto, si dovesse avvedere all'interpretazione, sostanzialmente sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale al diritto degli studenti - nel caso specifico - di accedere all'edificio scolastico possa ritenersi legittimo solo quando venga esercitato entro i limiti e le modalità stabilite dai regolamenti scolastici; tramutandosi in condotta illecita, quando, viceversa, si trasformi in un'occupazione a fini di protesta - incompatibile con la naturale destinazione dell'istituto -: sarebbe inevitabile l'imperanza logica per la quale l'illiceità sarebbe una "sopravvenienza" all'ingresso; e che, per aversi «occupazione» sarebbe necessaria la prosecuzione di non consentita di una condotta inizialmente lecita, (perché espressione dell'esercizio di un diritto soggettivo): da cui lo svisamento logico di collegare la fattispecie penale di cui all'art. 633 c.p., non già ad un «accesso arbitrario», ma ad una permanenza non consentita nell'istituto perché l'iniziale diritto di accesso non è stato contenuto nei margini dei regolamenti scolastici e funzionalmente all'esercizio della sola attività didattica. La considerazione dei procuratori ricorrenti, secondo la quale gli studenti avevano maturato il loro proposito occupatorio fin da quando entrarono in istituto - con la conseguenza che anche l'ingresso era da caratterizzare illegittimo - è certamente la forzatura, non consentita in sede di legittimità, di una rivisitazione del fatto, che la Suprema Corte non è tenuta a rivalutare: avendo essa il compito, com'è noto, solo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge: assolvendo ad una funzione di controllo del ragionamento probatorio, da cui è escluso qualsiasi accertamento nel merito.

2-. Un secondo profilo è la mancata integrazione dell'elemento normativo peculiare dell'altruità - richiesto dalla fattispecie in relazione alla perfezione del reato de quo, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo (...come consapevolezza di trovarsi in un luogo effettivamente altrui). Se è, infatti, innegabile che l'edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non deve essere danneggiato, è altrettanto vero che la Scuola - anche in forza del d.p.r. 31.5.1974 n. 416 - costituisce una realtà «estranea» agli studenti, che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento: nel senso, cioè, che gli studenti non sono dei semplici frequentatori..., ma soggetti attivi della comunità scolastica a mezzo di una partecipazione nella gestione..., che conferisce loro un ben più incisivo potere - dovere di collaborazione, di protezione e di conservazione della stessa, nonché di iniziativa per il miglioramento delle strutture e dei programmi d'insegnamento; e non sembrando, invero configurabile un loro limitato divieto d'accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto.

3 - L'ultimo profilo riguarda l'inciso attinente al dolo specifico dell'art. 633 c.p... al fine di occupazione o di trarre altrimenti profitto";

L'interpretazione letterale della norma sembrerebbe giustificare un'eccezione piuttosto ampia della locuzione "profitto": potendosi ritenere sufficiente che i soggetti abbiano agito con l'intenzione di occupare l'edificio per riceverne una qualunque utilità (...che potrebbe anche consistere in un vantaggio non economico, come quello di dare maggiore risonanza alla loro manifestazione di protesta attraverso l'occupazione).

Tuttavia questo aspetto della questione non può dirsi rilevante una volta ritenuta e ben argomentata dal primo giudice, l'inesistenza dell'elemento oggettivo di cui all'art. 633 c.p. I ricorsi, pertanto, dei procuratori ricorrenti sono da rigettare.

**PQM**
p.q.m.

rigetta i ricorsi.

Così deciso, il 22 2 2000

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 MAR. 2000